

AREA AMBIENTE

OGGETTO *Relazione riguardante il ricorso in opposizione presentato nell'interesse della Società Abbanoa S.p.A. e dell'Ing. Marconi Carlo avverso l'ordinanza ingiunzione n. 34/2018 del 21.06.2018.*

In data 19.09.2018, è stato notificato a questa Amministrazione, a mezzo PEC, il ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 34/2018 del 21.06.2018, R.G. 6596/2018, presentato, davanti al Tribunale Ordinario di Cagliari, dall'Avv. Massimo Lai nell'interesse della Società Abbanoa S.p.A., in persona del Legale Rappresentante Alessandro Ramazzotti, e dell'Ing. Carlo Marconi.

Con Decreto di fissazione udienza del 10.09.2018, il Giudice del Tribunale di Cagliari, Sezione Prima Civile, Dott. Andrea Bernardino, ha fissato, per il 07 dicembre 2018, l'udienza per la comparizione delle parti invitando questa Amministrazione a depositare nella Cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione della violazione.

Con l'ordinanza ingiunzione n. 34/2018 del 21.06.2018, emessa a carico dell'Ing. Carlo Marconi, in qualità di trasgressore, e della Società Abbanoa S.p.A., in qualità di soggetto obbligato in solido, la Provincia del Sud Sardegna, ha ritenuto fondato l'accertamento effettuato, in agro del Comune di Pabillonis, località "Bau Sa Taula" dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.), Dipartimento di Cagliari, con il verbale di contestazione n. 17047 del 26.06.2013, per la violazione concernente l'aver effettuato uno scarico che superava i valori limite di accettabilità previsti dalla tabella 3 di cui all'Allegato 5, Parte terza del D. Lgs. n. 152

Area Ambiente

Relazione riguardante il ricorso in opposizione presentato nell'interesse della Società Abbanoa S.p.A. e dell'Ing. Marconi Carlo avverso l'ordinanza ingiunzione n. 34/2018 del 21.06.2018.

TIPO DOCUMENTO: <i>Comunicazione</i>	VER.: -	APPROVATO CON: -
AREA: <i>Ambiente</i>		DIRIGENTE: <i>Speranza Schirru</i>
SETTORE: <i>Ambiente</i>		RESPONSABILE -
SERVIZIO: <i>Sanzioni amministrative in materia ambientale</i>		SEDE: <i>via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS)</i>
TEL.: <i>+39 070 9356301</i>	FAX.: <i>+39 070 93 70 383</i>	REDATTO DA: <i>Dr. Oliviero Taccori</i>
C.F. <i>90038150927</i>	P.I.:	E-MAIL -

del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale), sanzionata dall'art. 133, comma 1, del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152.

Avverso il verbale redatto dai suddetti Organi Accertatori la Società Abbanoa S.p.A., in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante *pro tempore* della medesima Società, Ing. Carlo Marconi, odierno obbligato principale, aveva presentato una memoria difensiva, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24.11.1981, n. 689, con cui contestava il suddetto verbale per i seguenti motivi di diritto:

1. Nullità della contestazione per violazione e falsa interpretazione della legge (art. 133, commi 1, D. Lgs. 152/2006).

La parte ricorrente aveva contestato le violazioni accertate dall'A.R.P.A.S., che riguardavano il mancato rispetto dei valori limite di accettabilità relativamente ai parametri dell'Escherichia Coli(valore rilevato **7.000.000 UFC/100 ml** - valore emissione tabellare consigliata **5000 UFC/100 ml**), dell'Azoto Ammoniacale(valore rilevato **23,41 mg/l** - valore emissione tabellare **15 mg/l**), dei Solidi Sospesi(valore rilevato **187 mg/l** - valore emissione tabellare **80 mg/l**), COD(valore rilevato **238 mg/l** - valore emissione tabellare **160 mg/l**), BOD5(valore rilevato **180 mg/l** - valore emissione tabellare **40 mg/l**), stabiliti dalla tabella 3, allegato 5, parte terza del D. Lgs. 152/2006. In sede di esame da parte della Provincia erano stati accolti i rilievi relativamente al parametro dell'Escherichia Coli perché nell'autorizzazione allo scarico non erano stati determinati i limiti, che la normativa consigliava dover determinare in un limite non superiore di 5000 UFC/100. Si riteneva fondata la violazione relativamente al parametro dell'Azoto Ammoniacale e per effetto di tale riscontro si tralasciavano le considerazioni riguardo ai Solidi Sospesi, al BOD5 e alCOD. Per tali ragioni era stata emessa l'ordinanza di ingiunzione n. 34/2018, riconducibile all'effettuazione di uno scarico di acque reflue che superava i limiti previsti dalla tabella 3 di cui all'Allegato 5, parte terza del D. Lgs. n. 152/2006. Non erano stati accolti i rilievi della Società Abbanoa quali giustificazioni tese ad escluderne la responsabilità per il superamento dei limiti tabellari. In particolare la Società Abbanoa riteneva sussistessero due aspetti che rendevano l'accertamento non utilizzabile per la valutazione di conformità: la presenza di importanti lavori manutentivi nell'impianto, regolarmente

Area Ambiente

Relazione riguardante il ricorso in opposizione presentato nell'interesse della Società Abbanoa S.p.A. e dell'Ing. Marconi Carlo avverso l'ordinanza ingiunzione n. 34/2018 del 21.06.2018.

comunicati; l'accertamento di forti piogge nel sistema fognario interessato, che provocando il trascinarsi di fanghi, rendevano inutilizzabili, in virtù di quanto riportato nell'allegato 5 del D. Lgs. 152/2006, per il giudizio di conformità gli accertamenti effettuati in condizioni meteorologiche avverse.

La Società Abbanoa non aveva presentato alcun documento che provasse l'esistenza di forti piogge durante l'accertamento. Erano state assunte nel verbale di accertamento solo le dichiarazioni del personale della ditta conduttrice dell'impianto secondo il quale durante la mattina si erano verificate forti piogge che avevano provocato il trascinarsi di fanghi nella vasca di contatto.

Nonostante le ricerche effettuate in Provincia non erano state rintracciate comunicazioni indirizzate alla Provincia circa l'effettuazione di lavori di manutenzione presso il suddetto impianto. Lo stesso delegato della Società Abbanoa Dr. A. Deidda aveva dichiarato nell'audizione personale di non essere in grado di fornire copia delle suddette comunicazioni.

Per quanto concerne le forti piogge la Società Abbanoa non aveva presentato documentazione a dimostrazione di esse durante l'accertamento, né queste erano state riscontrate dall'organo accertatore, il quale si era limitato ad assumere le dichiarazioni del personale in servizio presso il suddetto impianto.

Pertanto, non sussistendo ragioni esimenti la Provincia si era conformata all'accertamento dell'A.R.P.A.S., che aveva riscontrato il superamento dei limiti tabellari per il parametro Azoto Ammoniacale.

2. Violazione del diritto di difesa per indeterminatezza della sanzione.

Il verbale di accertamento notificato riportava solo il contenuto della norma violata con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. n. 152/2006 e considerata l'entità della sanzione, nonché il divario tra il minimo e il massimo edittale applicabile, per la parte ricorrente si ravvisava una violazione del diritto di difesa in mancanza di una specificazione della misura afflittiva.

Nessun pregiudizio al diritto di difesa era stato ravvisato posto che la Società Abbanoa si era difesa regolarmente presentando le proprie memorie difensive.

3. Non punibilità del fatto

La parte ricorrente aveva ricordato che non rispondeva delle violazioni amministrative chi avesse commesso il fatto nell'adempimento di un dovere ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 689/81. La convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato obbligava la Società Abbanoa a provvedere alla gestione di tutte le opere funzionali al Servizio Idrico della Sardegna da cui discendeva l'impossibilità per Abbanoa di astenersi dalla gestione delle opere. Sicuramente la Società Abbanoa si sarebbe astenuta immediatamente dalla gestione della rete e degli impianti fognari, una volta rilevato che per motivi non dipendenti dalla propria volontà e legati ad aspetti strutturali e alle condizioni meteorologiche, avrebbe potuto incorrere in contestazioni per presunte violazioni al D. Lgs. 152/2006. In tal caso, però, sarebbe incorsa in una palese violazione del contratto o nel reato di interruzione di pubblico servizio e probabilmente nella violazione del D. Lgs. che imponeva di evitare aumenti anche temporanei di inquinamento. Era evidente, pertanto, l'obbligo per Abbanoa S.p.a. di provvedere alla gestione degli impianti per non incorrere in violazioni di legge.

Le particolari giustificazioni riportate nella memoria difensiva e ribadite in sede di audizione personale non erano state accolte.

Con il suddetto ricorso l'Avv. Massimo Lai, ha chiesto al Tribunale adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza Ingiunzione impugnata, di accogliere le seguenti conclusioni:

- A) Nel merito accogliere l'opposizione, e per l'effetto, dichiarare la nullità dell'impugnata ordinanza ingiunzione ovvero annullarla in quanto infondata e illegittima.
- B) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Il Giudice adito nel fissare l'udienza per il 07.12.2018, ha ritenuto non sussistenti *“i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato già con decreto inaudita altera parte (pericolo imminente di danno grave e irreparabile: art. 5 D. Lgs.*

n. 150/201119 tenuto conto, in particolare, dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata").

In particolare la parte ricorrente ha proposto preliminarmente due eccezioni:

1. **Eccezione di prescrizione e/o decadenza.** La parte ricorrente ha eccepito la prescrizione e/o decadenza in quanto l'ordinanza ingiunzione sarebbe stata portata a conoscenza dell'Ing. Carlo Marconi (obbligato principale) oltre i cinque anni dopo la sua contestazione. Tale circostanza rendeva l'ordinanza inammissibile anche per Abbanoa S.p.A., mera obbligata in solido. Si contesta l'eccezione della parte ricorrente in merito a tale aspetto in quanto la notificazione dell'Ordinanza ingiunzione n. 34/2018 all'Ing. Carlo Marconi è avvenuta nei modi e nei tempi previsti dalla legge come verrà esplicitato successivamente. In ogni caso si evidenzia che la difesa della controparte non ha specificato le ragioni (es. date, riferimenti normativi e giurisprudenziali, ecc.) per le quali la notificazione dell'ordinanza in questione è avvenuta oltre i termini di prescrizione, ricollegando a tale stato di cose, in senso contrario all'indirizzo prevalente della Suprema Corte, l'inammissibilità dell'ordinanza anche per la Società Abbanoa, mera obbligata in solido.

E' opportuno evidenziare che la contestazione o la notificazione dei risultati delle analisi su campione, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione.

La notifica dell'atto di accertamento della violazione, essendo idonea a costituire in mora il debitore, interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.. Infatti, secondo l'orientamento della Cassazione, in tema di sanzioni amministrative, *"ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione"* (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 gennaio 2007, n. 1081 in Giust. Civ. Mass. 2007, 1).

Area Ambiente

Relazione riguardante il ricorso in opposizione presentato nell'interesse della Società Abbanoa S.p.A. e dell'Ing. Marconi Carlo avverso l'ordinanza ingiunzione n. 34/2018 del 21.06.2018.

Pertanto, la notifica del verbale di contestazione vale ad interrompere con effetto istantaneo la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione.

E' opportuno ricordare, per un corretto esame del caso in questione, che l'art. 149 c.p.c. consente, nei casi in cui non sia espressamente vietato dalla legge, di eseguire la notificazione degli atti giudiziari anche a mezzo del servizio postale. La disciplina delle notifiche a mezzo del servizio postale è contenuta nella legge 20 novembre 1982 n. 890. All'art. 4, comma 3, questa dispone che *"... l'avviso di ricevimento"* del piego raccomandato contenente l'atto da notificare *"costituisce prova dell'eseguita notificazione"*.

Con riferimento a tale modo di notificazione è importante ricordare che a seguito della nota pronuncia della Corte Costituzionale (n.477/2002), la notificazione si considera eseguita per il notificante nel momento in cui consegna l'atto all'ufficio postale(ovvero al messo comunale, ovvero all'ufficiale giudiziario), mentre per il destinatario della notifica la notifica stessa si considera effettuata al momento della ricezione ovvero alla scadenza del termine di giacenza con la precisazione però che siano state correttamente individuate nell'ordine obbligatorio la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario al momento iniziale della notificazione.

Nel caso specifico, la notifica del verbale di contestazione è avvenuta in data 27 giugno 2013(come riportato nelle memorie difensive della Società Abbanoa), l'ordinanza ingiunzione da notificare all'Ing. Carlo Marconi è stata consegnata all'ufficio postale in data 22 giugno 2018, pertanto, per effetto della succitata pronuncia delle Corte Costituzionale la notificazione in questione è stata regolarmente effettuata nei modi e termini di legge, ampiamente prima del termine di prescrizione di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981.

L'eccezione di prescrizione, per i succitati motivi, nel caso in questione è totalmente priva di fondamento.

Se anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 477 del 26 novembre 2002, non avesse sancito in tema di notifica degli atti il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, la nullità della notificazione nei confronti del trasgressore, in ogni caso, non avrebbe avuto

Area Ambiente

Relazione riguardante il ricorso in opposizione presentato nell'interesse della Società Abbanoa S.p.A. e dell'Ing. Marconi Carlo avverso l'ordinanza ingiunzione n. 34/2018 del 21.06.2018.

ripercussioni sulla posizione dell'obbligato in solido. Infatti, in tema di sanzioni amministrative, *“l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale, per cui, non dipendendone, essa non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'[art. 14, ult.co. L. n. 689/1981](#), si estingua per mancata tempestiva notificazione; con l'ulteriore conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero, ai sensi del citato art. 6 u.c. verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto che è invece di sola rilevanza privatistica l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione”* (Cass. Civ. sentenza n. 22082 del 22.09.2017).

Quanto sopra perché *“all'interno del sistema dell'illecito amministrativo la solidarietà prevista dalla [L. n. 689 del 1981, art. 6](#) non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione”*. (Cass. Civ. sentenza n. 22082 del 22.09.2017).

Per quanto evidenziato sopra, le notifiche dell'ordinanza 34/2018 del 21.06.2018 al trasgressore Ing. Carlo Marconi e alla Società Abbanoa sono state effettuate a termine di legge e, pertanto, l'eccezione si rivela inconsistente sotto ogni punto di vista.

2. Eccezione difetto di legittimazione passiva.

La parte ricorrente ha eccepito la legittimazione passiva in quanto dallo stesso verbale dell'ARPAS n. 17047 del 26.06.2013 emergeva che la gestione dell'impianto era stata affidata alla Idrotecnica Sr.l.. Tale assunto non può essere condiviso perché non conforme alla realtà dei fatti. Innanzitutto dal verbale dell'A.R.P.A.S. si evince che solo la conduzione è in capo alla Società Idrotecnica mentre **la titolarità è in capo alla Società Abbanoa**. Infatti, la Società Idrotecnica era incaricata solamente del servizio di conduzione, sorveglianza e manutenzione degli impianti di sollevamento fognario. Mentre invece la Società Abbanoa in base alla deliberazione n. 01/2012 del 14.02.2012 del Commissario(che ha sostituito la convenzione approvata con Deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito n. 25 del 29.12.2004), gestiva il Servizio

Area Ambiente

Relazione riguardante il ricorso in opposizione presentato nell'interesse della Società Abbanoa S.p.A. e dell'Ing. Marconi Carlo avverso l'ordinanza ingiunzione n. 34/2018 del 21.06.2018.

Idrico Integrato rappresentato dai servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e potabilizzazione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e rispondeva in via esclusiva dei danni derivanti ai terzi, per ragioni legate alla non corretta gestione del servizio e/o manutenzione delle opere inerenti il servizio, ovvero qualsivoglia omissione di attività, avuto riguardo alla natura pubblica del servizio. Per effetto di tale affidamento Abbanoa era il soggetto titolare dell'autorizzazione n. 105 del 28.04.2011 e responsabile dell'impianto. Quanto sopra è confermato dall'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006, il quale al comma 1, dispone che *“L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attivita', oppure qualora tra piu' stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilita' dei singoli titolari delle attivita' suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto”*.

L'autorizzazione allo scarico è personale tanto che solo il suo titolare è responsabile del superamento dei valori limite di emissione previsti dalla legge e soltanto su di lui grava l'obbligo di mantenere le acque reflue nei limiti di legge.

Colui che, quindi, può legittimamente richiedere una autorizzazione allo scarico è il titolare dell'attività o un legale rappresentante della società da cui ha origine lo scarico (oppure la persona espressamente delegata dalla società), ma l'autorizzazione sarà sempre rilasciata a nome del titolare dello stabilimento, tant'è che nei casi di subentro in precedente attività il comma 12 dell'art. 124 prevede espressamente che *“per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo ... deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico...”*.

Tale situazione può essere superata solo da uno specifico atto pubblico che comporti una completa autonomia di gestione e una piena disponibilità

Area Ambiente

Relazione riguardante il ricorso in opposizione presentato nell'interesse della Società Abbanoa S.p.A. e dell'Ing. Marconi Carlo avverso l'ordinanza ingiunzione n. 34/2018 del 21.06.2018.

economica dell'incaricato con esclusione di qualsiasi ingerenza da parte dell'ente che procede all'affidamento. Cosa che non è dato riscontrare nei rapporti tra la Società Abbanoa e la Società Idrotecnica s.r.l., in quanto certi interventi di manutenzione sull'impianto sono sottoposti ad autorizzazione da parte della Società Abbanoa.

Lo stesso Tribunale di Nuoro con la sentenza 551/2017, nella quale erano parti in causa la Provincia di Nuoro e la Società Abbanoa, a proposito di un contratto di affidamento della conduzione dell'impianto di depurazione ad apposita ditta da parte della suddetta Società, ha avuto modo di affermare che *“con il contratto di appalto sopra indicato la società Abbanoa non ha ceduto in alcun modo il proprio ruolo di gestore del servizio idrico integrato, ma si è limitata ad appaltare il servizio di conduzione, sorveglianza e manutenzione degli impianti di depurazione alla società (.....). Dal momento che permane in ogni caso in capo ad Abbanoa la qualità di gestore del servizio idrico integrato, la condotta sanzionata deve essere attribuita alla società opponente, che anche in caso di appalto di una parte dei servizi non può esimersi dalle responsabilità afferenti al proprio ruolo di gestore del Servizio Idrico. A ciò si aggiunga che Abbanoa non ha né allegato né dimostrato alcuna circostanza idonea a ritenere si essersi trovata nell'impossibilità di verificare il funzionamento dell'impianto di cui ha assunto la gestione in qualità di titolare del Servizio Idrico né di non avere potuto impedire i fatti contestati”*.

In ragione di quanto sopra, si reputa accertata l'esistenza della legittimazione passiva in capo alla Società Abbanoa e al suo Rappresentante Legale, in quanto la medesima non ha presentato documentazione che ne attestasse il contrario.

Pertanto, per la ragioni esposte si conferma la responsabilità della Società Abbanoa in quanto gestore responsabile dell'impianto.

Quindi, l'Avv. Lai chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 34/2018 del 21.06.2018 per i seguenti motivi:

- 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell'Allegato 5 alla parte III del decreto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, della legge 689/81.**

Area Ambiente

Relazione riguardante il ricorso in opposizione presentato nell'interesse della Società Abbanoa S.p.A. e dell'Ing. Marconi Carlo avverso l'ordinanza ingiunzione n. 34/2018 del 21.06.2018.

TIPO DOCUMENTO : Comunicazione

VER.: -

APPROVATO CON: -

mod. Carta Intestata.dot Versione 3.10 del 25.10.2011

PAG.9 DI 18

1.1

La parte ricorrente ritiene che la Provincia del Sud Sardegna abbia sanzionato erroneamente la Società Abbanoa per il superamento del limite previsto dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.lgs 152/2006 con riferimento esclusivo al parametro Azoto Ammoniacale, in quanto *tale limite non è applicabile agli scarichi di acque reflue urbane. Infatti, la nota 2 alla citata tabella 3, riferita anche al parametro Azoto Ammoniacale, precisa per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti di tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Poiché le tabella 1 e 2, applicabili agli scarichi urbani non prevedono alcun limite con riferimento al parametro dell'Azoto Ammoniacale, conseguentemente nessuna sanzione poteva essere applicata al superamento di valori limite non espressamente imposti dalla norma per lo specifico scarico di reflui urbani.*

Riguardo a tale aspetto si osserva in primo luogo che l'applicazione della tabella 3 era specificatamente prevista dall'autorizzazione allo scarico n. 105 del 28.04.2011, pag. 2, lett. b), ***“Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione dei parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 152/2006”*** e, che pertanto, i rilievi in merito alla non applicabilità della tabella 3 dovevano essere formulati eventualmente al momento del rilascio della stessa. In secondo luogo, si osserva che non è corretto ritenere le acque reflue urbane composte solo da acque domestiche alla luce della normativa applicabile al caso di specie. Infatti, l'art. 74, comma 1, lett. i, del D.lgs. n. 152/2006 definisce le acque reflue urbane *“acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”*.

Già in questa definizione, si può notare che le acque reflue contengono anche acque industriali. Quanto sopra trova conferma nel quarto capoverso del punto 1.1. ACQUE REFLUE URBANE dell'allegato 5 , parte terza, del D. Lgs. n. 152/2006 nel quale si prevede che ***“Devono inoltre essere rispettati nel caso di***

Area Ambiente

Relazione riguardante il ricorso in opposizione presentato nell'interesse della Società Abbanoa S.p.A. e dell'Ing. Marconi Carlo avverso l'ordinanza ingiunzione n. 34/2018 del 21.06.2018.

fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni”.

In questo senso l’art. 14 della direttiva R.A.S. in materia di “Disciplina regionale degli scarichi”, approvata con Deliberazione G.R. n. 69/25 del 10.12.2008, al comma 5, prevede che *“i titolari di acque reflue urbane in acque superficiali aventi dimensioni superiori a 2000 AE sono tenuti a rispettare i valori limite di emissione di cui alle tabelle 1 e 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 oltre alla tabella 2 nei casi di recapito in area sensibile per scarichi superiori a 10000 AE”.*

L’impianto in questione è dimensionato per un numero di **4000 a. e.**, pertanto, è legittima la richiesta del rispetto della tabella 3 anziché solo della tabella 1 e in quanto tale sono sanzionabili i fuori norma della tabella 3.

La giurisprudenza della Corte Suprema si esprime ancora nel senso dell’applicabilità della tabella 3 anziché della tabella 1 *“Nel concetto di “acque urbane” sono pur sempre comprese - o, comunque, possono esserlo - le “acque industriali”, se è vero che ai sensi dell’art. 2, lett. i, del d.lg. n. 152 del 1999, applicabile ratione temporis, costituiscono “acque reflue urbane” - oltre alle “acque reflue domestiche” - il “miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento” a condizione che, in questo secondo caso, si tratti di acque “convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”. In presenza, quindi, di un sistema fognario misto, assistito da un impianto di depurazione, ove sicuramente le acque che convogliano nella rete provengono da un agglomerato, i limiti di emissione da rispettare sono quelli indicati alla tabella 3 dell’allegato 5 al D.Lgs. citato, riferita precipuamente alle “acque industriali”(Cass. Civile sez. I sentenza n. 11479 del 16.05.2006; In senso conforme Trib. Oristano. Sentenza 723/2017 - Causa Provincia di Oristano - Società Abbanoa).*

Per quanto riguarda il significato della nota 2) della tabella 3 la Corte Suprema si esprime precisando che *“ là dove si prevede che “per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili, anche quelli di tabella 2”, e che “per quanto riguarda gli scarichi*

Area Ambiente

Relazione riguardante il ricorso in opposizione presentato nell’interesse della Società Abbanoa S.p.A. e dell’Ing. Marconi Carlo avverso l’ordinanza ingiunzione n. 34/2018 del 21.06.2018.

di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L" - è quello, non di esonerare gli scarichi delle fognature miste che raccolgono anche acque reflue industriali dal rispetto dei valori-limite di cui alla tabella 3, ma di dettare una disciplina specificativa, a seconda del parametro interessato dal campionamento e del tipo di scarico considerato. Di talchè quando tale nota ha riguardo al parametro fosforo e azoto, essa si riferisce esclusivamente alle acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili (per le quali, appunto, dal secondo periodo della nota 2 viene prescritto il rispetto, non dei limiti di tabella 3, ma di quelli, più restrittivi, fissati nella nota stessa), fermo restando che, qualora il campionamento relativo al parametro azoto riguardi, come nel caso di specie, acque reflue urbane contenenti reflui di natura industriale, i limiti di concentrazione di tale parametro rimangono quelli della tabella 3. Viceversa, il riferimento alle acque reflue urbane è rivolto ai parametri di BOD, COD e solidi sospesi, di cui alla tabella 3: per essi si applicano i valori di concentrazione previsti dalla tabella 1 (o della tabella 2 nel caso di recapito in aree sensibili)"(Cassazione Civile sez. 1 sentenza n. 14838 del 27.06.2006)..

Per i succitati motivi anche tale rilievo è totalmente infondato.

1.2

La parte ricorrente ritiene che la sanzione sia stata illegittimamente comminata in violazione delle prescrizioni dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006, in quanto il citato allegato precisa che *i valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti. La presenza di piogge abbondanti, non solo esclude ragionevolmente l'imputabilità ai ricorrenti della presunta violazione, ma innanzitutto esclude che valori difforni dalle tabelle siano qualificabili in termini di superamento dei limiti in esse previsti. Le piogge abbondanti sono, infatti, normativamente ritenute idonee in sé a rendere non attendibile il valore del campione o comunque non rilevante il risultato.*

Innanzitutto, è bene evidenziare che, la presenza di forti piogge non è stata accertata dall'A.R.P.A.S., la quale si è limitata a riportare nel verbale le dichiarazioni del personale in servizio presso l'impianto di depurazione in questione. Infatti, il Sig. Cattari Andrea dell'Idrotecnica ha dichiarato che durante *“la mattina si sono verificate forti piogge che hanno provocato trascinamento di fanghi nella vasca di contatto”*.

La Provincia ai fini della definizione del procedimento sanzionatorio, ha verificato presso gli archivi del meteo se nella data dichiarata ci fossero state piogge abbondanti, non sufficiente tra l'altro ad escludere la responsabilità in caso di superamento dei limiti tabellari come vedremo dopo, ma ha potuto riscontrare solo delle piogge moderate non piogge forti. Non è stato riscontrato un temporale di particolare intensità e forza, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia capace di integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore.

Sul punto la Corte di Cassazione si è espressa in questi termini *“Di conseguenza l'inclemenza atmosferica (dovuta a pioggia abbondante o freddo intenso), i guasti meccanici dell'impianto di depurazione, i comportamenti irregolari dei dipendenti non sono fatti imprevedibili e pertanto non costituiscono caso fortuito o forza maggiore (Sez. 3, n. 8828 del 29/03/1989 - dep. 23/06/1989, MOLTENI, Rv. 181624); c) che in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'improvviso guasto verificatosi nell'impianto di decantazione dei fanghi (costituito, nella specie, dalla bruciatura di una resistenza) che abbia causato lo sversamento dei reflui ed il relativo inquinamento idrico, non costituisce ipotesi di caso fortuito escludente la responsabilità, in quanto siffatto evento non realizza quel "quid" di imponderabile ed imprevedibile che deve concretare il caso fortuito, risultando i guasti meccanici tutt'altro che episodici ed occasionali (Cassazione Pen. Sentenza 31262 del 05.04.2017)*. Inoltre, .non è assolutamente condivisibile la pretesa della parte ricorrente di invertire l'onere della prova chiedendo alla Provincia di provare l'esatta entità dell'evento meteorologico, in quanto la prova dell'esistenza di forti pioggia, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/81, è in carico al trasgressore e non all'autorità competente all'adozione delle sanzioni, prova che non è stata

Area Ambiente

Relazione riguardante il ricorso in opposizione presentato nell'interesse della Società Abbanoa S.p.A. e dell'Ing. Marconi Carlo avverso l'ordinanza ingiunzione n. 34/2018 del 21.06.2018.

assolutamente fornita dalla Società Abbanoa, che si è limitata a dichiarare sia nelle memorie difensive che nell'audizione personale la presenza di forti piogge senza fornire alcun riscontro documentale al riguardo. Atteggiamento ripetuto anche nel ricorso in opposizione in cui la parte ricorrente si limita ad una disquisizione teorica priva di qualsiasi valore specifico riguardo al caso in esame.

Non risponde assolutamente a verità l'affermazione della controparte secondo la quale la Provincia avrebbe riscontrato piogge di rilevante intensità, in quanto non c'è nessuna traccia di tale affermazione. Perché se così fosse stato sarebbe stata presa ben altra decisione in merito al procedimento sanzionatorio in questione.

L'ordinanza è stata adeguatamente motivata in relazione a tutte le osservazioni del trasgressore.

Anche per questo aspetto si segnala l'infondatezza delle osservazioni della parte ricorrente.

1.3

La Parte ricorrente sostiene che, sulla base di quanto previsto dall'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, in ordine alla verifica del rispetto dei limiti allo scarico di reflui urbani, è ammesso e pertanto non sanzionabile, almeno un campione annuo non conforme. Conseguentemente, risulterebbe illegittima la comminazione della sanzione di cui all'art. 133, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 in conseguenza di un'unica isolata violazione.

La parte ricorrente è incorsa in un macroscopico errore in quanto la regola della non sanzionabilità di un campione annuo vale rispetto ai soli parametri compresi nelle tabelle 1 e 2 e non per i parametri riguardanti la tabella 3 cui appartiene il parametro dell'Azoto Ammoniacale e i cui valori non conformi hanno determinato l'applicazione della rispettiva sanzione.

Difetto dei presupposti per l'applicazione della sanzione. Violazione e falsa applicazione degli art.3 e 4 della legge 689/81.

II. 1

L'applicazione della sanzione è ingiusta e comunque illegittima per carenza dei presupposti della legge 689/81. Abbanoa è il Gestore del Servizio Idrico Integrato e per tale ragione ad essa, ai sensi dell'art.10 della convenzione di affidamento, approvata dall'Assemblea dell'Autorità d'Ambito n. 25 del 20.12.2004, sono stati affidati in gestione, nelle condizioni in cui si trovavano gli impianti esistenti e utilizzati per la gestione del S.I.I. L'impianto in esame è un impianto vecchio che viene utilizzato in attesa di un nuovo depuratore a servizio degli abitanti di Pabillonis e Guspini. In condizioni normali l'impianto garantisce il rispetto dei limiti allo scarico. I valori anormali riscontrati dipendono da una situazione eccezionale (forti piogge). Inoltre, al momento dell'accertamento era in atto un'attività manutentiva dell'impianto. A parte l'inutilizzabilità del campione prelevato a causa della pioggia, la condotta non può essere sanzionata perché doverosa al fine di garantire il servizio depurativo a favore dell'abitato. Se si fosse bloccato l'impianto si sarebbe avuto uno scarico del rifiuto tal quale e, quindi, non un superamento dei valori ma addirittura un disastro ecologico. Pertanto, la presunta violazione deriva da uno stato di necessità. Non è rilevante la giurisprudenza della Cassazione formatasi con riferimento alle strutture produttive, che correttamente ritiene imputabile per il superamento dei limiti legali anche se dovuti a circostanze anomale, perché l'impianto produttivo deve essere fermato, mentre un simile ragionamento non può essere applicato al depuratore affidato alla Società Abbanoa come ha fatto la Provincia, in quanto : i) non si tratta di un impianto produttivo; ii) ad Abbanoa è stato affidato un impianto di vecchia concezione (realizzato quando non esistevano limiti allo scarico); iii) un impianto di depurazione di reflui urbani tratta reflui provenienti da abitato ed è pertanto aperto. Non è il gestore dell'impianto a decidere cosa trattare e quando come avviene per un impianto produttivo; iv) il gestore non è proprietario delle strutture e, pertanto, non può decidere le modifiche strutturali. La condotta deve essere ritenuta scriminata in quanto riconducibile all'adempimento di un dovere e ad uno stato di necessità.

Area Ambiente

Relazione riguardante il ricorso in opposizione presentato nell'interesse della Società Abbanoa S.p.A. e dell'Ing. Marconi Carlo avverso l'ordinanza ingiunzione n. 34/2018 del 21.06.2018.

In merito a tale ulteriore eccezione si osserva quanto segue. L'art. 4 della L. 689/1981 prevede come non risponda delle violazioni amministrative chi abbia commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Le cause di giustificazione e i principi generali sottesi alla loro applicazione si applicano, pertanto, in virtù del richiamo succitato, anche in ambito di violazioni amministrative:

“....l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità", secondo la previsione dell'art. 4 della l. n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli art. 54 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive.

(Cass. civ., sez. I, 12 maggio 1999, n. 4710, MGC, 1999, 1069)

Il trasgressore non ha provato in concreto la non punibilità del fatto. Ha dichiarato di aver compiuto la violazione nell'adempimento di un dovere, limitandosi a giustificare la violazione commessa a causa di difetti strutturali dell'impianto, ad esso non imputabili, e a causa di una condizione non normale costituita da forti piogge.

Non è dato rinvenire a livello legislativo e giurisprudenziale riferimenti ad eventuali esclusioni di responsabilità qualora ci si trovi di fronte ad un impianto di depurazione datato, né trova riscontro la differenziazione di responsabilità a seconda che si tratti di impianto produttivo o impianto pubblico, il primo può essere fermato in caso di problemi tecnici il secondo no perché svolge un servizio pubblico non interrompibile. E' bene evidenziare che a norma dell'art. 101 del D. Lgs. n. 152/2006 *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limiti previsti nell'Allegato 5 alla parte del presente decreto”*, Eventuali deroghe ai limiti di legge possono essere previste in sede di autorizzazione allo scarico, cosa che non è dato riscontrare nella suddetta autorizzazione allo scarico.

Area Ambiente

Relazione riguardante il ricorso in opposizione presentato nell'interesse della Società Abbanoa S.p.A. e dell'Ing. Marconi Carlo avverso l'ordinanza ingiunzione n. 34/2018 del 21.06.2018.

Ancor meno si trovano disposizioni specifiche che esentano da responsabilità la Società Abbanoa. Tutt'altro. Infatti, con deliberazione del Commissario n. 1 del 14.02.2012, è stata approvata la nuova convenzione, firmata il 22.02.2012, regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato Abbanoa Spa. In tale convenzione non solo non sono previste esclusioni di responsabilità a favore della Società Abbanoa ma addirittura dei precisi obblighi, infatti all'art. 6, comma 6, lett. d) si legge che *“Nell'espletamento dei servizi affidati, il Gestore è obbligato comunque a rispettare degli standard minimi di qualità precisati nel Piano d'Ambito, in particolare (..) ad adottare, in materia di tutela dell'ambiente, le misure idonee a contenere, in conformità alla normativa vigente le emissioni e le immissioni inquinanti”*. Pertanto, nessuna esclusione di responsabilità a priori sussiste a favore della Società Abbanoa. La condotta tenuta non può essere ritenuta scriminata perché riconducibile all'adempimento di un dovere o addirittura ad uno stato di necessità inesistente.

Secondo la Suprema Corte la causa di esclusione della responsabilità si può applicare limitatamente all'ipotesi in cui il soggetto titolare dell'impianto fornisca la prova di aver fatto ricorso a tutti i presidi tecnicamente disponibili per evitare lo scarico di acque reflue non trattate e non quando si confidi, a torto, sul fatto dell'inadeguatezza funzionale dell'impianto.

Anche per questo aspetto i rilievi sono del tutto inconsistenti.

II.2 L'ordinanza impugnata è illegittima perché si imputa la violazione ai ricorrenti secondo una sorta di responsabilità oggettiva. Richiamando la definizione di colpa contenuta nell'art. 43 del C.P. non è possibile identificare quale sia la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline imputate ai ricorrenti. Nessuna specifica condotta dei ricorrenti e in definitiva responsabile di tali presunti fuori norma né i ricorrenti potevano evitare il verificarsi delle violazioni contestate, se non chiudendo temporaneamente l'impianto, ciò che è vietato. Difetta la colpevolezza dei ricorrenti che hanno messo in campo tutto lo sforzo di diligenza, perizia e prudenza esigibile sia per le condizioni di tempo e di risorse

Area Ambiente

Relazione riguardante il ricorso in opposizione presentato nell'interesse della Società Abbanoa S.p.A. e dell'Ing. Marconi Carlo avverso l'ordinanza ingiunzione n. 34/2018 del 21.06.2018.

disponibili. La sanzione è stata comminata sulla base di una sorta di inammissibile responsabilità oggettiva.

Con riferimento a tale rilievo si evidenzia che l'illecito sanzionato concerne una contravvenzione, per la cui esenzione di responsabilità è necessario che il trasgressore provi di aver fatto tutto il possibile per osservare la legge e che, quindi, nessun rimprovero possa essergli mosso neppure per negligenza o imprudenza. Nel caso in questione, si rileva che sussista la fattispecie tipica dell'illecito, non essendo stata fornita alcuna prova che osti alla sua configurazione o che provi l'assenza di colpevolezza del trasgressore. Si deve sottolineare che la norma di cui all'art. 3 legge n. 689/1981 postula una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, così come ritiene ormai un consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. sez. lav., 19242/2006; Cass. Civ. Sez. I, n. 11102/2006; Cass. Civ., sez. I, n. 15580/2006). L'onere di dimostrare di aver agito senza colpa è posto a carico del trasgressore e non incombe sugli organi accertatori (Cass. Civ., sez. II, n. 11203/2008; Cass. Civ. , sez. II, n. 10841/2008).

Il profilo soggettivo della colpa, anche nella forma della negligenza, va considerato non tanto nell'atteggiamento interiore del soggetto interessato, quanto nella predisposizione di misure positive tecniche, organizzative e di continuo controllo atte ad evitare un evento, che tocca la salute e l'ambiente, valori primari protetti dalla Costituzione” (Cass. Pen., Sez. III, Sentenza n. 2108 del 10.01.2000)

In conclusione le eccezioni formulate dalla parte ricorrente avverso l'ordinanza ingiunzione n. 34/2018 del 21.06.2018 sono pretestuose e infondate e, pertanto, si ritiene opportuno costituire l'Ente .in giudizio al fine di tutelare gli interessi giuridico patrimoniali di questa Amministrazione Provinciale.

Carbonia , 26.10.2018

Il Dirigente
Dott.ssa Speranza Schirru

Area Ambiente

Relazione riguardante il ricorso in opposizione presentato nell'interesse della Società Abbanoa S.p.A. e dell'Ing. Marconi Carlo avverso l'ordinanza ingiunzione n. 34/2018 del 21.06.2018.

TIPO DOCUMENTO : Comunicazione

VER.: -

APPROVATO CON: -

mod. Carta Intestata.dot Versione 3.10 del 25.10.2011

PAG. 18 DI 18